

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME RELATIVE AL DIVIETO DI FUMO NEGLI AMBIENTI DELL'UNIVERSITA' DI TRIESTE

SENATO ACCADEMICO	6.5.1998; 27.10.2003; 15.07.2008.
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	19.5.1998; 25.9.2001; 18.12.2001; 28.10.2003; 23.07.2008.
DECRETO RETTORALE	655 AG dd. 20.7.1998; 1267 AG dd. 31.12.1998; 534/AG dd. 12.11.2001; 683/AG dd. 31.12.2001; 1816/2003 dd. 26.11.2003; 1102/2008 dd. 14.08.2008
UFFICIO COMPETENTE	Ufficio di Staff di Prevenzione e Protezione

Data ultimo aggiornamento: 14.08.2008

a cura dell'Ufficio di Staff Affari Generali e Documentali

ART. 1 Campo di applicazione e riferimenti normativi

Il presente regolamento, in ottemperanza alla vigente normativa, disciplina l'applicazione del divieto di fumo in tutti gli ambienti dell'Università degli Studi di Trieste perseguendo il fine primario della "tutela della salute dei non fumatori", con l'obiettivo della massima estensione possibile del divieto di fumare, che come tale deve essere ritenuto di portata generale, con la sola limitata esclusione delle eccezioni espressamente previste.

Norme e disposizioni richiamate:

1. Legge 11 novembre 1975 n° 584 " Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblici;
2. Legge 24 novembre 1981 n° 689 " Modifiche al sistema penale";
3. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/1995 " Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori della pubblica amministrazione";
4. Circolare del Ministero della Sanità n° 4 del 28 marzo 2001 "interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo";
5. Legge 28 dicembre 2001 n° 448 (art. 52, punto 20) "Legge finanziaria 2002";
6. Legge 16 gennaio 2003, n° 3 (art. 51) "Tutela della salute dei non fumatori";
7. Decreto Legge 3 marzo 2003 n° 32 (art. 6) "Disposizioni urgenti per contrastare gli illeciti nel settore sanitario";
8. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/12/2003 " Attuazione art. 51 comma 2 legge 16/1/2003 n° 3";
9. Accordo della Conferenza Stato – Regioni del 16/12/2004;
10. Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute "Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art 51 della legge 16 gennaio 2003 n° 3, sulla salute dei non fumatori;

ART. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. **Strutture:** gli uffici amministrativi, le presidenze di Facoltà, i Dipartimenti, i Centri servizi nonché ogni altra unità organizzativa e/o amministrativa che opera al di fuori delle predette strutture, istituita o amministrata dall'Università;

2. Locali aperti al pubblico: locali ai quali la generalità degli amministrati e degli utenti può accedere, negli orari stabiliti, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi, al fine di usufruire dei servizi istituzionali ovvero gli uffici istituzionalmente deputati a fornire servizi al pubblico (compresi i dipendenti), le aule, le biblioteche, le sale di lettura, le sale di riunione, i musei, i laboratori, le aree di transito quali atri, corridoi e scale interne ed infine i servizi igienici;

3. Locali non aperti al pubblico: locali nei quali non vengono erogati istituzionalmente servizi alla generalità degli utenti o dei dipendenti ovvero uffici e studi delle Strutture in genere;

4. Smoking Areas: locali chiusi, appositamente contrassegnati, fruibili dalla generalità degli utenti, opportunamente attrezzati per un sufficiente ricambio d'aria come previsto dall'art. 51 comma 2 legge 3/2003;

5. Addetti alla sorveglianza: persone formalmente e individualmente identificate, alle quali è affidato il compito di verificare il rispetto del divieto di fumo previsto dalla normativa vigente, e di contestare le eventuali infrazioni. (l'attività di sorveglianza rientra nei compiti istituzionali dei dipendenti a prescindere dal loro stato giuridico e dalla loro qualifica di inquadramento).

ART. 3 - Applicazione del divieto di fumo

E' proibito fumare nella generalità degli ambienti siano essi di proprietà o comunque utilizzati dall'Università degli Studi di Trieste. Il divieto si applica ai dipendenti, agli utenti ed a chiunque, a qualunque titolo frequenti gli ambienti dell'Università degli Studi di Trieste

In particolare il divieto trova applicazione:

- nei locali aperti al pubblico;
- nei locali non aperti al pubblico;
- sulle vetture di servizio.

ART. 4 - Spazi nei quali è consentito fumare

E' consentito fumare, avvalendosi degli appositi posacenere:

- Nelle smoking areas;
- In spazi a cielo aperto ovvero cortili, terrazzi e balconi.

Art. 5 - Compiti dei responsabili di Struttura in ordine all'applicazione del divieto di fumo

Ai responsabili di Struttura spettano i seguenti compiti:

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, individuare, con atto formale, qualora non l'abbiano già fatto, uno o più soggetti addetti alla sorveglianza del divieto di fumare e all'accertamento delle infrazioni;
2. Formare, in collaborazione con l'Ufficio di Staff Prevenzione e Protezione, gli addetti alla sorveglianza e sorvegliarne l'operato. In assenza della nomina di tali addetti il Responsabile della Struttura è tenuto a svolgerne le funzioni;
3. Provvedere affinché presso le rispettive Strutture siano apposti i cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della normativa di riferimento, delle sanzioni applicabili nonché del nominativo degli addetti alla sorveglianza.

Art. 6 - Compiti degli addetti alla sorveglianza dell'applicazione del divieto di fumo

Gli addetti alla sorveglianza del divieto di fumo sono tenuti a:

1. Sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo così come disciplinato nell'art. 3;

2. Provvedere, in caso di trasgressione, alla redazione del verbale di accertamento mediante la modulistica fornita dall'Amministrazione universitaria, previa identificazione del trasgressore tramite documento d'identità;
3. Trascrivere nel verbale in maniera sintetica il luogo e le modalità della condotta contestata;
4. Individuare l'ammenda da comminare secondo i criteri indicati nell'art. 7;
5. Consegnare al trasgressore copia del verbale, unitamente ad un bollettino di versamento, ed inviano all'Ufficio di Staff Prevenzione e Protezione ulteriori 2 copie.

Art. 7 - Compiti dell'Amministrazione universitaria

1. Avvalendosi della Ripartizione Servizi Generali – Gestione Risorse Interne:
 - Predisporre i moduli di “verbale di accertamento di trasgressione alle disposizioni in materia di divieto di fumo”, sulla base di quanto elaborato dall'Ufficio di Staff Prevenzione e Protezione;
 - Distribuisce alle strutture i blocchetti di moduli di cui al punto precedente;
 - Predisporre i cartelli, ove apporre il nominativo degli addetti alla sorveglianza e all'accertamento con l'indicazione del divieto di fumo, delle norme legislative di riferimento e delle sanzioni applicabili.
2. Avvalendosi dell'Ufficio di Staff Prevenzione e Protezione:
 - Organizza degli incontri formativi con gli addetti alla sorveglianza del divieto di fumo;
 - Organizza la raccolta dei verbali di accertamento;
 - Organizza la raccolta delle ricevute di pagamento delle sanzioni pervenute da parte dei trasgressori;
 - Trasmette, in caso di mancato pagamento della sanzione entro sessanta giorni, il rapporto alla Prefettura di Trieste per i provvedimenti di competenza;

Art. 8 – Sanzioni per le violazioni del divieto di fumo

1. L'infrazione al divieto è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00.- (cinquanta) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento); la misura della sanzione viene raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni.
2. Il personale addetto alla sorveglianza del divieto di fumo comminerà al contravventore, di norma, la sanzione minima (€ 50,00.-), una sanzione intermedia (€ 250,00.-) in caso di recidiva, una sanzione massima (€ 500,00.-) in caso di ulteriore recidiva. La sanzione viene raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o lattanti o bambini di età inferiore a dodici anni.

Art. 9 – Sanzioni a chi è tenuto a rendere operativa le norme concernenti il divieto di fumo

1. La legge 11 novembre 1975, n° 584 e successive modifiche e integrazioni, qualora la stessa non sia resa operante o non venga fatta rispettare, prevede un'ammenda che va da un minimo di € 300,00.- (trecento) ad un massimo di € 3000,00.- (tremila);
2. L'ammenda ricade sulla persona che è stata formalmente incaricata di provvedere al controllo del divieto di fumo o in assenza di tale figura, sul Dirigente della Struttura.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Nome e indirizzo struttura.....

PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO

Processo verbale n°

L'anno il giornodel mese di alle ore

nel locale il sottoscritto

.....Funzionario incaricato dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui all'articolo 1 della Legge 11 Novembre 1975 n° 584, accerta che:

il sig./la sig ranato/a a

residente adocumento identità

ha violato le disposizioni di cui all'art. 1 della Legge 11 Novembre 1975 n° 584 in quanto

.....

commina allo stesso/a una ammenda pari aEuro e gli/ le consegna il

bollettino di versamento con le opportune istruzioni.

Il trasgressore ha chiesto che sia inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione:

.....
.....

Il trasgressore

Il verbalizzante

.....

.....

Avvertenza: A norma dell'articolo 16 della Legge 20 Novembre 1981 n° 689, è ammesso il pagamento della somma, entro il termine di giorni 60 dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Il pagamento deve essere eseguito indicando nella causale la data, il n° del verbale e la struttura che lo ha emesso: dell'avvenuto pagamento, il trasgressore deve darne comunicazione al Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Università degli Studi di Trieste, presentando o inviando copia della ricevuta del versamento (in tal caso attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno) entro 75 giorni dalla contestazione.

Trascorsi inutilmente i 75 giorni l'Ufficio di Staff Prevenzione e Protezione, provvederà ad inoltrare il rapporto alla Prefettura di Trieste (art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n° 689).

copia per il trasgressore/
copia per l'Ufficio di Staff Prevenzione e Protezione /
copia per la Prefettura di Trieste/
copia per la Struttura